


GAZZETTA UFFICIALE



DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

ROMA - Sabato, 14 ottobre 1939 - ANNO XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914.

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

	Anno	Sem.	Trim.	
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L. 103	63	45	Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100. Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento. Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	240	140	100	
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	72	45	31.50	
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	160	100	70	

Per gli annunci da inserire nella « Gazzetta Ufficiale », veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma: Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA — presso la Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 giugno 1939-XVII, n. 1497.
Protezione delle bellezze naturali Pag. 4834

REGIO DECRETO 22 settembre 1939-XVII, n. 1498.
Istituzione di nuovi tipi di valori bollati Pag. 4836

REGIO DECRETO 4 agosto 1939-XVII, n. 1499.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del SS.mo Cuore di Maria e San Girolamo, in Castelletto di Soave, frazione del comune di Soave Pag. 4837

REGIO DECRETO 11 agosto 1939-XVII, n. 1500.
Autorizzazione alla Regia scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale « G. Magni » di Borgosesia, ad accettare una donazione; ed erezione in ente morale della Cassa scolastica della scuola medesima Pag. 4837

REGIO DECRETO 11 agosto 1939-XVII, n. 1501.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola secondaria di avviamento professionale di Piove di Sacco (Padova) Pag. 4837

REGIO DECRETO 11 agosto 1939-XVII, n. 1502.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola secondaria di avviamento professionale di Formia Pag. 4837

REGIO DECRETO 11 agosto 1939-XVII, n. 1503.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola secondaria di avviamento professionale « Carlo Stuparich » di Trieste Pag. 4837

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 5 agosto 1939-XVII.

Norme per la regolamentazione dei concorsi a posti di grado iniziale di gruppo A nell'organico del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione Pag. 4837

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 24 settembre 1939-XVII.

Riconoscimento della qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Luigi Zuccarelli Pag. 4838

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1939-XVII.

Modificazioni al regolamento organico per il personale di stato maggiore navigante e degli uffici amministrativi delle Società di navigazione esercenti servizi marittimi sovvenzionati locali Pag. 4838

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1939-XVII.

Agevolazioni fiscali al petrolio e ad altri prodotti destinati alle ricerche petrolifere Pag. 4839

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: R. decreto-legge 6 settembre 1939-XVII, n. 1361, concernente l'estensione del regime di ammasso alla lana da coacchia di produzione nazionale e a quella ricavata dalla lavorazione delle pelli importate Pag. 4839

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze: Media dei cambi e dei titoli Pag. 4839

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
Approvazione dello statuto del Consorzio acquario di Nanno Pag. 4839

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario per la costruzione dell'acquedotto rurale dei Masi di Roverè, Gentilotti e Bampi in provincia di Trento Pag. 4839

Ministero dell'interno: Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale denominata « Agnano » Pag. 4840

Consorzio di credito per le opere pubbliche: Preavviso riguardante l'estrazione di obbligazioni 4,50 % di credito comunale (ex 6 %) Serie speciale: « Città di Torino », « Città di Trieste », « Città di Venezia » e « Città di Catania », nonché distruzione di titoli al portatore Pag. 4840

CONCORSI

Regia prefettura di Derna: Graduatoria generale del concorso a posti di levatrice condotta Pag. 4840

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 241 DEL 14 OTTOBRE 1939-XVII:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 53: Ministero delle finanze - Direzione generale del Debito pubblico: Obbligazioni 3 % per le Ferrovie livornesi sorteggiate nella 76ª estrazione dei giorni 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 e 14 settembre 1939 XVII. — Obbligazioni 3 % per la Ferrovia Lucca-Pistoia sorteggiate nella 84ª, 82ª e 80ª estrazione del 15 e 16 settembre 1939-XVII. — Obbligazioni 3 % Comuni Romane sorteggiate nella 61ª estrazione del 18 settembre 1939-XVII. — Elenchi delle obbligazioni della cessata Società delle strade ferrate romane sorteggiate in precedenti estrazioni e non presentate per il rimborso.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 giugno 1939-XVII, n. 1497.

Protezione delle bellezze naturali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato: Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono soggette alla presente legge a causa del loro notevole interesse pubblico:

1) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;

2) le ville, i giardini e i parchi che, non contemplati dalle leggi per la tutela delle cose d'interesse artistico o storico, si distinguono per la loro non comune bellezza;

3) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;

4) le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

Art. 2.

Delle cose di cui ai nn. 1 e 2 e delle località di cui ai nn. 3 e 4 del precedente articolo sono compilati, provincia per provincia, due distinti elenchi.

La compilazione di detti elenchi è affidata a una Commissione istituita in ciascuna Provincia con decreto del Ministro per l'educazione nazionale.

La Commissione è presieduta da un delegato del Ministero dell'educazione nazionale scelto preferibilmente fra i membri del Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, ed è composta:

del Regio sovrintendente ai monumenti competente per sede;

del presidente dell'Ente provinciale per il turismo o di un suo delegato.

Fanno parte di diritto della Commissione:

i podestà dei Comuni interessati;

i rappresentanti delle categorie interessate.

Il presidente della Commissione aggrega di volta in volta singoli esperti in materia mineraria o un rappresentante della Milizia nazionale forestale, o un artista designato dalla Confederazione professionisti e artisti, a seconda della natura delle cose e località oggetto della presente legge.

L'elenco delle località, così compilato, e ogni variante, di mano in mano che vi s'introduca sono pubblicati per un periodo di tre mesi all'albo di tutti i Comuni interessati della Provincia, e depositati oltrechè nelle Segreterie dei Comuni stessi, presso le sedi delle Unioni provinciali dei professionisti e degli artisti, delle Unioni provinciali degli agricoltori e delle Unioni provinciali degli industriali.

Art. 3.

Entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione i proprietari, possessori o detentori comunque interessati possono produrre opposizione al Ministero a mezzo della So-

printendenza. Nello stesso termine, chiunque ritenga di avere interesse, può far pervenire alle rispettive organizzazioni sindacali locali reclami e proposte in merito all'elenco, che, coordinati e riassunti ad opera di queste saranno trasmessi al Ministero dell'educazione nazionale entro il successivo trimestre per il tramite delle Soprintendenze.

Il Ministro, esaminati gli atti, approva l'elenco, introducendovi le modificazioni che ritenga opportune.

Art. 4.

L'elenco delle località di cui ai numeri 3 e 4 dell'art. 1, approvato dal Ministro, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Una copia del numero della *Gazzetta Ufficiale* che lo contiene è affissa per tre mesi all'albo di tutti i Comuni interessati; e altra copia, con la planimetria, è contemporaneamente depositata presso il competente ufficio di ciascun Comune ove gli interessati hanno facoltà di prenderne visione.

Entro il successivo termine di tre mesi, i proprietari possessori o detentori interessati hanno facoltà di ricorrere al Governo del Re che si pronuncia, sentiti i competenti capi tecnici del Ministero dell'educazione nazionale e il Consiglio di Stato.

Tale pronuncia ha carattere di provvedimento definitivo.

Art. 5.

Delle vaste località incluse nell'elenco di cui ai numeri 3 e 4 dell'art. 1 della presente legge, il Ministro per l'educazione nazionale ha facoltà di disporre un piano territoriale paesistico, da redigersi secondo le norme dettate dal regolamento e da approvarsi e pubblicarsi insieme con l'elenco medesimo, al fine di impedire che le aree di quelle località siano utilizzate in modo pregiudizievole alla bellezza panoramica.

Il detto piano se compilato successivamente alla pubblicazione dell'elenco, è pubblicato a parte mediante affissione per un periodo di tre mesi all'albo dei Comuni interessati, e una copia di esso è depositata nella segreteria dei Comuni stessi affinché chiunque ne possa prendere visione.

Contro il piano territoriale paesistico gli interessati di cui all'art. 3, hanno facoltà di ricorrere nel termine e agli effetti di cui al terzo comma del precedente articolo.

Art. 6.

Sulla base dell'elenco delle cose di cui ai numeri 1 e 2 dell'art. 1, compilato dalla Commissione provinciale, il Ministro per l'educazione nazionale ordina la notificazione in via amministrativa della dichiarazione del notevole interesse pubblico ai proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili.

Tale dichiarazione trascritta a richiesta del Ministro, sui registri della Conservatoria delle ipoteche, ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore.

Contro la dichiarazione, così notificata, è ammesso il ricorso di cui al terzo comma dell'art. 4.

Art. 7.

I proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, dell'immobile, il quale sia stato oggetto di notificazione di dichiarazione o sia stato compreso nei pubblicati elenchi delle località non possono distruggerlo nè introdurre modificazioni che rechino pregiudizio a quel suo esteriore aspetto che è protetto dalla presente legge.

Essi, pertanto debbono presentare i progetti dei lavori che vogliono intraprendere alla competente Regia Soprintendenza e astenersi dal mettervi mano sino a tanto che non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.

E' fatto obbligo al Regio soprintendente, di pronunciarsi sui detti progetti nel termine massimo di tre mesi dalla loro presentazione.

Art. 8.

Indipendentemente dall'inclusione nell'elenco delle località e dalla notificazione di cui all'art. 6, il Ministro per l'educazione nazionale ha facoltà:

1) di inibire che si eseguano, senza preventiva autorizzazione, lavori comunque capaci di recar pregiudizio all'attuale stato esteriore delle cose e delle località soggette alla presente legge;

2) di ordinare, anche quando non sia intervenuta la diffida di cui al numero precedente, la sospensione degli iniziati lavori.

Art. 9.

Il provvedimento ministeriale adottato ai sensi dell'articolo precedente s'intende revocato se entro il termine di tre mesi non sia stato comunicato all'interessato che la Commissione di cui all'art. 2 ha espresso parere favorevole all'apposizione del vincolo che giustifica l'inibizione d'intraprendere lavori o la sospensione dei lavori iniziati.

Il provvedimento stesso è considerato definitivo dal trentesimo giorno da quello della notifica dell'approvazione all'interessato.

Art. 10.

Per lavori su cose, nè precedentemente incluse nel pubblico elenco delle località, nè precedentemente dichiarate e notificate di notevole interesse pubblico, dei quali sia stata ordinata la sospensione, senza che fosse stata intimata la preventiva diffida di cui all'art. 8, n. 1, è data azione per ottenere il rimborso delle spese sostenute sino al momento della notificata sospensione.

Le opere già eseguite sono demolite a spese del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 11.

Nel caso di aperture di strade e di cave, nel caso di condotte per impianti industriali e di palificazione nell'ambito e in vista delle località di cui ai nn. 3 e 4 dell'articolo 1 della presente legge, ovvero in prossimità delle cose di cui ai nn. 1 e 2 dello stesso articolo, il Regio soprintendente ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilità economica dell'intrapreso lavoro, valgono ad evitare pregiudizio alle cose e luoghi protetti dalla presente legge.

Art. 12.

L'approvazione dei piani regolatori o d'ampliamento dell'abitato deve essere impartita, quanto ai fini della presente legge, di concerto con il Ministro per l'educazione nazionale.

Art. 13.

I provvedimenti da adottare ai sensi della presente legge relativi ai luoghi che interessano aziende patrimoniali del Demanio dello Stato devono essere emessi di concerto con il Ministro per le finanze.

I provvedimenti che riguardano beni compresi nell'ambito del Demanio pubblico marittimo devono essere emessi di concerto con il Ministro per le comunicazioni e, qualora si riferiscano ad opere portuali, di concerto anche con il Ministro per i lavori pubblici.

I provvedimenti di carattere generale interessanti le località riconosciute stazioni di soggiorno, di cura, di turismo ai sensi del Regio decreto-legge 15 aprile 1926-IV, n. 765, devono essere emessi di concerto con il Ministro per la cultura popolare.

Tutti i provvedimenti, infine, che riguardano opere pubbliche, devono essere emessi di concerto con le singole Amministrazioni interessate.

Art. 14.

Nell'ambito e in prossimità dei luoghi e delle cose contemplati dall'art. 1 della presente legge non può essere autorizzata la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità se non previo consenso della competente Regia Soprintendenza ai monumenti o all'arte medioevale e moderna, alla quale è fatto obbligo di interpellare l'Ente provinciale per il turismo.

Il Ministro per l'educazione nazionale ha facoltà di ordinare per mezzo del prefetto, la rimozione, a cura e spese degli interessati, dei cartelli e degli altri mezzi di pubblicità non preventivamente autorizzati che rechino, comunque, pregiudizio all'aspetto o al libero godimento delle cose e località soggette alla presente legge.

E' anche facoltà del Ministro ordinare per mezzo del prefetto che nelle località di cui ai nn. 3 e 4, dell'articolo 1 della presente legge, sia dato alle facciate dei fabbricati, il cui colore rechi disturbo alla bellezza dell'insieme, un diverso colore che con quella armonizzi.

In caso di inadempienza, il prefetto provvede all'esecuzione d'ufficio a' termini e agli effetti di cui all'art. 20 del vigente testo unico della legge comunale e provinciale.

Art. 15.

Indipendentemente dalle sanzioni comminate dal Codice penale, chi non ottempera agli obblighi e agli ordini di cui alla presente legge è tenuto, secondo che il Ministero dell'educazione nazionale ritenga più opportuno, nell'interesse della protezione delle bellezze naturali e panoramiche, alla demolizione a proprie spese delle opere abusivamente eseguite o al pagamento d'una indennità equivalente alla maggiore somma tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la commessa trasgressione.

Se il trasgressore non provvede alla demolizione entro il termine prefissogli ha facoltà di provvedere d'ufficio il Ministero dell'educazione nazionale, per mezzo del prefetto. La nota delle spese è resa esecutoria con provvedimento del Ministro ed è riscossa secondo le norme della vigente legge sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

L'indennità di cui al primo comma è determinata dal Ministro per l'educazione nazionale in base a perizia degli uffici del Genio civile o della Milizia forestale assistiti dal Regio soprintendente.

Se il trasgressore non accetta la misura fissata dal Ministro l'indennità è determinata insindacabilmente da un collegio di tre periti da nominarsi uno dal Ministro, l'altro dal trasgressore e il terzo dal presidente del Tribunale. Le relative spese sono anticipate dal trasgressore.

Il provvedimento emesso dal Ministro ai sensi del terzo comma di questo articolo è esecutivo quando l'interessato abbia dato la sua adesione in iscritto, o quando entro tre

mesi dalla notificazione, egli non abbia aderito nè, facendo il prescritto deposito delle spese, abbia dichiarato di voler provocare il giudizio del collegio peritale.

Il provvedimento emesso dal Ministro in seguito alla pronuncia del collegio dei periti è immediatamente esecutivo.

L'indennità, comunque determinata è riscossa nei modi di cui al comma 2° di questo articolo e affluisce a uno speciale capitolo del bilancio di entrata dello Stato.

Art. 16.

Non è dovuto indennizzo per i vincoli imposti agli immobili di proprietà privata a norma dei precedenti articoli.

Tuttavia, nei soli casi di divieto assoluto di costruzione sopra aree da considerarsi come fabbricabili, potrà essere concesso, previa perizia estimativa dell'Ufficio tecnico erariale, uno speciale contributo nei limiti della somma da stanziarsi in apposito capitolo dello stato di previsione delle spese dell'educazione nazionale, in relazione al gettito dei proventi di cui all'articolo 15 della presente legge, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Allo stesso capitolo vanno imputate le spese inerenti alla protezione delle cose o località di cui all'articolo 1, comprese quelle per commissioni, missioni o sopraluoghi ed esclusi i premi di operosità e rendimento.

Art. 17.

Se l'imposizione del vincolo a termini della presente legge, determina un'effettiva riduzione del reddito degli immobili, il possessore può richiedere la variazione dell'estimo dei terreni ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto approvato con Regio decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1572, ancorchè nel Comune sia in vigore il vecchio catasto, ovvero la revisione parziale del reddito dei fabbricati ai sensi dell'art. 21 della legge 26 gennaio 1865, n. 2136, e dell'art. 10 della legge 11 luglio 1889, n. 6214, semprechè ricorrano gli estremi previsti dalle disposizioni medesime.

Art. 18.

Le notifiche d'importante interesse pubblico delle bellezze naturali o panoramiche, eseguite in base alla legge 11 giugno 1922, n. 778 sono da considerare valide a tutti gli effetti della presente legge.

Art. 19.

La legge 11 giugno 1922, n. 778, e ogni altra disposizione che sia in contrasto con quelle della presente legge, sono abrogate.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 29 giugno 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — SOLMI —
DI REVEL — COROLLI-GIGLI —
ROSSONI — BENNI — LANTINI —
ALFIERI

Visto, il Guardasigilli: GRANDI